

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 23 dicembre 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-180/14) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Riposo giornaliero — Riposo settimanale — Durata massima settimanale dell'orario di lavoro)

(2016/C 068/07)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou, N. Dafniou e S. Vodina, agenti)

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo applicato una durata media settimanale dell'orario di lavoro non superiore a 48 ore e non avendo garantito un periodo minimo di riposo giornaliero né un periodo equivalente di riposo compensativo immediatamente successivo all'orario di lavoro che quest'ultimo periodo dovrebbe compensare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 184 del 16.6.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Liège — Belgio) — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d'action sociale de Huy

(Causa C-239/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2005/85/CE — Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Articolo 39 — Diritto a un ricorso effettivo — Domande di asilo reiterate — Effetto non sospensivo del ricorso contro una decisione dell'autorità nazionale competente di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata — Protezione sociale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 19, paragrafo 2 — Articolo 47)

(2016/C 068/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Liège

Parti

Ricorrente: Abdoulaye Amadou Tall

Convenuto: Centre public d'action sociale de Huy

con l'intervento di: Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Dispositivo

L'articolo 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, letto alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione, come quella di cui al procedimento principale, di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata.

⁽¹⁾ GU C 223 del 14.7.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Air France KLM, precedentemente Air France (C 250/14), Hop! Brit Air SAS, precedentemente Brit Air (C 289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics

(Cause riunite C-250/14 e C-289/14) ⁽¹⁾

(Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità — Trasporto aereo — Biglietto acquistato ma non utilizzato — Esecuzione della prestazione di trasporto — Emissione del biglietto — Momento del versamento dell'imposta)

(2016/C 068/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Air France KLM, precedentemente Air France (C 250/14), Hop! Brit Air SAS, precedentemente Brit Air (C 289/14)

Convenuto: Ministère des Finances et des Comptes publics

Dispositivo

- 1) Gli articoli 2, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17 giugno 1999, e, successivamente, dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, devono essere interpretati nel senso che l'emissione da parte di una compagnia aerea di biglietti è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora i biglietti emessi non siano stati utilizzati dai passeggeri e questi ultimi non ne possano ottenere il rimborso.
- 2) Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, primo e secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/59 e, successivamente, dalla direttiva 2001/115, devono essere interpretati nel senso che l'imposta sul valore aggiunto pagata al momento dell'acquisto del biglietto aereo dal passeggero che non abbia utilizzato il proprio biglietto diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo del biglietto, indipendentemente dal fatto che tale incasso sia effettuato dalla stessa compagnia aerea, da un terzo che agisca in nome e per conto propri, o da un terzo che agisca in nome proprio, ma per conto della compagnia aerea.